

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, N. 20



Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)(1)

(BURL n. 41, 1° suppl. ord. del 11 Ottobre 2002)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20



Art. 1.

Finalità.(2)

1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2.



Funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione.(3)

1. I comuni:

- a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria;(4)
- b) cooperano, anche in forma associata, all'attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria;(5)
- c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione;
- d) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità sanitaria competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

2. Le province e la Città metropolitana:

- a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Piano regionale di cui al comma 3, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province e la Città metropolitana stessa sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all'obbligo di attuare il Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Piano stesso, l'Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);(6)
- b) istituiscono di concerto con la Regione il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;(7)

c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Regione, a partire dall'anno 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendone opportune modalità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.**(8)**

4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).

5. L'attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, è ritenuto un servizio di pubblica utilità.**(9)**



Art. 3.

Metodologie di eradicazione.(10)

1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale di cui all'articolo 2, comma 3, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:**(11)**

a) armi comuni da sparo;

b) gassificazione controllata;

c) **(12)**

d) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;

e) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;

f) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

2. (13)

3. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base per l'abilitazione dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) da loro incaricati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso. La Regione, le province, le associazioni venatorie e le associazioni agricole si coordinano al fine di garantire con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione per i soggetti di cui al presente comma, anche in modalità da remoto. Le province adottano opportune procedure semplificate per il

rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano la modalità del trappolaggio. I titoli abilitativi rilasciati fino all'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'" si intendono pienamente vigenti.

4. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.



Art. 3 bis(14)

Metodologie di smaltimento

1. Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, con le modalità previste dal Piano regionale di cui all'articolo 2, comma 3. Il sotterramento avviene in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e ha ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 142/2011.(15)

2. Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contrattato forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.(16)

3. In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità all'articolo 2, comma 4.

4. Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.



Art. 4.(17)

Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Piano regionale di cui all'articolo 2, comma 3.(18)

2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.



Art. 5.(19)



Art. 5 bis(20)

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione della nutria regolarmente autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. Le attività di contenimento ed eradicazione si intendono di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e comprendono la cattura, l'abbattimento, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di cattura finalizzati al contenimento e all'eradicazione.
3. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle relative sanzioni avvengono mediante verbale redatto dal personale di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le sanzioni sono irrogate dalla Regione che introita i relativi proventi.
4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.



Art. 6.

Norma finanziaria.(21)

1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 500.000,00 si provvede rispettivamente:
 - a) per gli esercizi 2022 e 2023 con le risorse stanziare alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;
 - b) per l'esercizio 2024 tramite incremento per euro 500.000,00 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

NOTE:

1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1.
4. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 7 lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
6. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
7. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 16 febbraio 2022, n.

1.

11. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.

12. La lettera è stata abrogata dall'art. 14, comma 7, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.

13. Il comma è stato abrogato dall'art. 14, comma 7, lett. c) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 8.

14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1.

15. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.

16. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 7, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.

17. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1.

18. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.

19. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1.

20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19.

21. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32e successivamente dall'art.

1, comma 1, lett. f) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1. L'articolo è stato infine sostituito dall'art. 18, comma 1 della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia